



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
SEZIONE STACCATA DI SALERNO**

\*\*\*\*\*

**DP n. 31/2018**

**IL PRESIDENTE**

**Vista** La legge 27 aprile 1982, n. 186;

**Visto** il d.Lgs. 21 luglio 2010, n. 104;

**Vista** la delibera del 18 gennaio 2013 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa ed in particolare l'art. 2, rubricato "ripartizione dei ricorsi tra le sezioni e assegnazione degli affari ai magistrati" il quale prevede che: "1. All'inizio di ciascun anno ( - *omissis* - ) i Presidenti di sezione staccata dei TAR, effettuano la ripartizione delle materie tra le sezioni secondo criteri di omogeneità e connessione, nonché armonizzando, sul piano qualitativo e quantitativo, il carico di lavoro complessivamente attribuito alle diverse sezioni. 2. Nel corso dell'anno il riparto degli affari tra le sezioni avviene nel rigoroso rispetto delle materie ad esse assegnate, cui è possibile derogare solo in presenza di significativi elementi di commistione tra affari rientranti in materie assegnate a sezioni diverse ( - *omissis* - ). 3. Il Presidente, con decreto motivato, può modificare in corso d'anno la ripartizione delle materie assegnate alle sezioni ( - *omissis* - ).

**Considerato** che il TAR per la Campania - sezione staccata di Salerno - si articola in due sezioni interne;

**Visto** il decreto presidenziale di riparto delle materie n.8 dell'8 febbraio 2017;

**Ritenuto** di dovere modificare il suddetto decreto al fine di equilibrare, sul piano quantitativo e qualitativo, il carico di lavoro tra le sezioni e di adottare, pertanto, il seguente criterio di riparto nella assegnazione dei ricorsi;

**DECRETA**

Articolo 1

Alla **prima sezione** sono assegnate le seguenti materie: appalti, servizi pubblici, autorità indipendenti; autorizzazioni e concessioni; carabinieri; cinematografia; cittadinanza; elezioni; farmacie; forze armate; industria; istruzione; magistrati; notai; ordinanze contingibili ed urgenti; polizia di Stato; professioni e mestieri; pubblico impiego; sicurezza pubblica; stranieri; teatro e sport; università degli studi; vittime del dovere; esecuzione del giudicato della sezione; esecuzione del giudicato degli altri organi giurisdizionali.

Alla **seconda sezione** sono assegnate le seguenti materie: agricoltura e foreste, ambiente, antichità e belle arti; caccia e pesca; commercio ed artigianato; comuni, province e regioni; demanio statale e regionale; edilizia ed urbanistica; espropriazione per pubblica utilità; inquinamento; servizio sanitario nazionale; esecuzione del giudicato della sezione;

#### Articolo 2

I ricorsi depositati dal 1° luglio 2018 sono assegnati nel rispetto del riparto delle materie di cui all'articolo 1, salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della citata delibera del 18 gennaio 2013 del Consiglio di presidenza della Giustizia Amministrativa.

Le domande cautelari sono trattate dalla sezione competente.

#### Articolo 3

Nel caso di connessione tra due o più ricorsi assegnati a diversa sezione o di dubbia assegnazione ad una delle due sezioni interne di un ricorso, la competenza è stabilita dal presidente del TAR con provvedimento motivato.

Salerno, 8 giugno 2018.

Dott. Francesco Riccio